



Regolamento di Mediazione di Mediazione Marche – giugno 2015

Indice

1. Ambito di applicazione
 2. Inizio del procedimento di mediazione
 3. Nomina del Mediatore, data e luogo del procedimento
 4. Svolgimento del procedimento di mediazione
 5. Durata e conclusione del procedimento di mediazione
 6. Riservatezza e confidenzialità del procedimento di mediazione
 7. Tenuta atti e registrazione
 8. Accordo
 9. Mancato accordo
 10. Spese
 11. Criteri di determinazione dell'indennità
 12. Esclusione di responsabilità
 13. Ruolo del Mediatore in altri procedimenti
 14. Interpretazione e applicazione delle norme
 15. Legge applicabile
 16. Rinvio normativo
- Allegato 1 – Tabella Indennità
- Allegato 2 – Scheda di valutazione

Art. 1 – Ambito di applicazione

Le procedure di mediazione svolgentisi presso l'associazione-organismo di mediazione denominato "Mediazione Marche" potranno avere ad oggetto ogni controversia avente natura civile o commerciale, vertente su diritti di cui le parti possano liberamente disporre, concernente società pubbliche o private, enti, istituti, associazioni, persone fisiche o giuridiche, aventi nazionalità italiana e/o estera, secondo le regole indicate nel presente regolamento e giusta quanto disposto dal D.Lgs. n. 28/2010 e dal D.M. n. 180/2010.

Art. 2 – Inizio del procedimento di mediazione

2.1 La parte istante compila una domanda indirizzata all'organismo, avente il seguente contenuto: a) nomi, indirizzi, recapiti telefonici, numeri di fax, e-mail e quant'altro possa servire a rintracciare e contattare le parti della controversia; b) una descrizione dei motivi del contendere con le richieste della parte che attiva la procedura o, se trattasi di domanda congiunta, le richieste di tutte le parti; c) l'indicazione del valore della controversia; d) l'accettazione del regolamento e del tariffario. La suddetta domanda dovrà essere sottoscritta dalla parte richiedente o da tutte le parti, se la domanda è congiunta, e comporta il pagamento delle spese di inizio procedimento. La domanda è da intendersi irricevibile e inaccoglibile se non accompagnata dal contestuale versamento delle spese di avvio e delle spese vive ovvero dall'esibizione della ricevuta attestante tale versamento.

2.2 Nel caso di domanda proposta da una sola parte, sarà cura dell'organismo cercare la disponibilità dell'altra parte con ogni mezzo idoneo a provare l'avvenuta ricezione dell'invito a partecipare alla procedura di mediazione: se l'altra parte non risponde o risponde negativamente entro 15 giorni dall'avvenuta ricezione dell'invito, il tentativo fallisce e "Mediazione Marche" compila il verbale di mancata conciliazione di cui all'articolo 4.6 del presente regolamento, comunicandolo alle parti; se c'è disponibilità, "Mediazione Marche" fa compilare l'accettazione (con le stesse modalità ed i medesimi contenuti della domanda), richiedendo il versamento delle spese di inizio procedimento.

Art. 3 - Nomina del Mediatore, data e luogo del procedimento

3.1 L'organismo "Mediazione Marche" propone alle parti il nome del mediatore, neutrale, imparziale ed indipendente, scelto dal proprio elenco di mediatori che hanno dichiarato di svolgere tale funzione per non più di cinque organismi, compresa l'associazione "Mediazione Marche". Il consiglio direttivo dell'organismo di mediazione, qualora lo ritenga opportuno in ragione della complessità anche tecnica della controversia, ovvero vi sia richiesta del mediatore designato, può affiancargli sino ad un massimo di 3 mediatori ausiliari. I mediatori ausiliari sono scelti con criterio turnario ed in ragione delle specifiche competenze, sempre nella lista dei mediatori dell'organismo. Salvo diversa indicazione delle parti o dell'organismo, il luogo di svolgimento della procedura è la sede principale dell'associazione "Mediazione Marche", in Fermo (FM), Viale della Carriera, n.109, nonché la sede secondaria in Civitanova Marche (provincia di Macerata), in Via Zavatti, n.8, e la data della prima riunione - in caso di conciliazione diretta - è prevista entro i 15 giorni successivi alla ricezione della domanda e dell'accettazione delle parti.

3.2 Sulla nomina del mediatore le parti potranno formulare obiezioni motivate entro 5 giorni dalla ricezione della comunicazione di "Mediazione Marche" di avvenuta nomina. Qualora "Mediazione Marche" non ritenga infondate le osservazioni proposte in merito dalle parti provvederà alla designazione di un altro mediatore, dandone comunicazione a queste ultime. In ogni caso non possono essere nominati mediatori coloro i quali si trovano in una delle situazioni di incompatibilità di cui all'articolo 51 c.p.c., che costituiscono quindi altrettante cause di ricusazione dalle parti.

3.3 Il mediatore designato deve garantire la propria neutralità, indipendenza ed imparzialità, oltre la propria idoneità al corretto e sollecito svolgimento dell'incarico sottoscrivendo un'apposita dichiarazione, senza la

quale il procedimento di mediazione non può avere inizio. Il mediatore si impegna inoltre a comunicare immediatamente all'organismo "Mediazione Marche" le vicende soggettive rilevanti ai fini della prestazione mediativo-conciliativa.

Art. 4 - Svolgimento del procedimento di mediazione

4.1 La procedura è informale ed i presupposti fondamentali da rispettare sono la neutralità e l'imparzialità del mediatore, che ha il solo potere di facilitare e/o agevolare il rapporto e la comunicazione tra le parti, per il raggiungimento della soluzione. Il mediatore, infatti, non decide l'esito della controversia, che rimane di esclusiva competenza delle parti e dei loro eventuali consulenti e procuratori.

4.2 Tuttavia, il mediatore potrà in ogni fase del procedimento formulare, sia verbalmente che per iscritto, proprie proposte conciliative idonee a definire amichevolmente la controversia, eventualmente tenendo conto delle richieste delle parti. A tal fine il mediatore potrà ricorrere all'applicazione delle norme di legge, dell'equità, degli usi, delle pratiche commerciali, delle prassi e di quant'altro operi nei settori di riferimento.

4.3 Le parti possono avvalersi di propri consulenti ed avvocati, i cui costi saranno a loro totale carico e rispetteranno i medesimi principi dettati per le parti. I nomi e gli indirizzi di dette persone dovranno essere comunicati per iscritto alle altre parti ed al mediatore, precisando se la loro nomina è da intendersi ai fini di rappresentanza e/o semplice assistenza e se il consulente scelto, in caso di rappresentanza, sia o meno investito dei poteri di transigere, fare concessioni o definire in via conciliativa la controversia.

4.4 Le parti devono evitare attacchi reciproci, tenere un atteggiamento improntato al rispetto ed alla buona fede ed impegnarsi a mantenere riservato il contenuto delle riunioni. In ogni caso le parti sono libere di abbandonare l'incontro in ogni momento.

4.5 A discrezione del mediatore o su richiesta delle parti le riunioni potranno essere congiunte tra tutte le parti e/o riservate tra il mediatore e ciascuna delle parti (non è obbligatorio rispettare il principio del contraddittorio). Il contenuto del colloquio con ogni singola parte rimarrà riservato, salvo diversa disposizione della parte interessata.

4.6 Al primo incontro il mediatore, dopo aver chiarito alle parti la funzione e le modalità di svolgimento della mediazione, inviterà le parti e i loro avvocati a pronunciarsi circa la disponibilità a iniziare la mediazione. In caso positivo inizierà lo svolgimento; in caso negativo dichiarerà chiuso il medesimo.

4.7 In ogni caso, alla fine del procedimento, il mediatore compila un verbale di avvenuta o mancata conciliazione, che contiene gli estremi delle parti, del luogo e della data del tentativo, dell'esito della procedura. Di tale verbale viene rilasciata copia alle parti, mentre una copia viene tenuta agli atti di "Mediazione Marche".

4.8 In caso di avvenuta conciliazione, gli estremi della soluzione saranno contenuti in separato accordo che sarà firmato dalle parti e dai loro avvocati. Il verbale di accordo, ricorrendo tutte le condizioni previste dall'art.12 del D.lgs. 28/2010, potrà assumere efficacia di titolo esecutivo.

4.9 La procedura di mediazione e le comunicazioni tra tutte le parti potranno avvenire anche attraverso procedure telematiche descritte sul sito dell'associazione-organismo "Mediazione Marche" www.mediazionemarche.it

Art. 5 - Durata e conclusione del procedimento di mediazione

5.1 Qualora non diversamente stabilito prima dell'inizio del procedimento di mediazione, questo dovrà aver termine entro 3 mesi decorrenti dalla data di nomina del mediatore, salva la facoltà del mediatore stesso di prorogare il suddetto termine a sua insindacabile discrezione.

5.2 Il procedimento si considera concluso qualora intervenga una delle seguenti cause: a) la sottoscrizione ad opera delle parti di un accordo di conciliazione; b) la comunicazione scritta o verbale di una o più parti al mediatore di ritirarsi dalla procedura di mediazione; c) lo spirare del termine di scadenza della procedura di mediazione di cui all'Art. 5.1, salvo le eventuali proroghe o gli eventuali accordi precedentemente presi dalle parti d) il mancato pagamento in anticipo ad opera di ciascuna delle parti dell'importo così come determinato in base alle tariffe di "Mediazione Marche".

Art. 6 – Riservatezza e confidenzialità del procedimento di mediazione

6.1 Facendo salva una diversa previsione concordata per iscritto tra le parti e l'applicazione delle norme inderogabili di legge, le parti stesse si impegnano, con la sottoscrizione di cui all'art. 2.2 del presente regolamento, a che l'intero procedimento di mediazione non venga da esse mai utilizzato in giudizi in corso e/o in eventuali giudizi futuri di qualsiasi genere e specie, ivi compresi procedimenti arbitrali o similari. E' fatta salva la possibilità, per le parti, di procedere alla divulgazione dei punti dell'accordo raggiunto secondo quanto dettato dalla normativa di riferimento, in quanto applicabile, e qualora tale possibilità sia strettamente necessaria per dare esecuzione ed attuazione concreta all'accordo stesso. Le parti potranno accordarsi sulle modalità e sui tempi della divulgazione dell'accordo stesso.

6.2 Le parti si impegnano a non produrre come elemento di prova in procedimenti giudiziari, arbitrali o similari, in corso e/o futuri: a) la documentazione, le dichiarazioni e le notizie intercorse durante il procedimento di mediazione, a meno che tali elementi di prova non siano stati acquisiti in maniera alternativa al predetto procedimento; b) le opinioni, le dichiarazioni, le proposte e quant'altro espresso dalle parti e/o dal mediatore nel corso dell'intero procedimento; c) il fatto che una parte abbia espresso la sua volontà, nel corso della sessione di mediazione, di accettare o di voler accettare una ipotesi conciliativa della lite proposta dall'altra parte.

6.3 Il mediatore non potrà essere chiamato quale testimone - in giudizi in corso e/o in eventuali giudizi futuri di qualsiasi genere e specie, ivi compresi procedimenti arbitrali - a riferire su un qualsiasi aspetto del procedimento di mediazione, tranne nelle ipotesi di obbligo alla testimonianza previsto da legge o di autorizzazione scritta di tutte le parti.

Art. 7 – Tenuta atti e registrazione

L'organismo "Mediazione Marche" conserva gli atti relativi ad ogni singolo procedimento in fascicoli registrati e numerati cui le parti possono accedere e tiene un registro degli affari di mediazione con le annotazioni relative al numero d'ordine progressivo, i dati identificativi delle parti, l'oggetto della controversia, il mediatore designato, la durata del procedimento ed il relativo esito.

Art. 8 - Accordo

Quando la Mediazione si conclude positivamente, viene redatto separato processo verbale al quale è allegato il testo dell'accordo, sottoscritto dalle parti, dai rispettivi avvocati e dal mediatore, che certifica l'autografia della sottoscrizione delle parti o la loro impossibilità di sottoscrivere. Qualsiasi accordo raggiunto al termine del procedimento diviene legalmente valido solo se redatto in forma scritta e firmato dalle parti, o in nome e per conto di esse da persona munita dei poteri necessari per risolvere la controversia. Copia del processo verbale viene rilasciato dall'Organismo alle parti che ne fanno richiesta, solo se sono state interamente versate le indennità dovute.

Art. 9 - Mancato accordo

Nell'ipotesi in cui non si raggiunga un accordo, il relativo verbale viene depositato presso la Segreteria

dell'Organismo di Mediazione. Copia del processo verbale viene rilasciato dall'Organismo alle parti che ne fanno richiesta, solo se sono state interamente versate le indennità dovute.

Art. 10 – Spese

Per il procedimento di mediazione ciascuna parte dovrà corrispondere in anticipo a “Mediazione Marche”, oltre alle spese vive, 40 euro (oltre IVA) per le spese di avvio del procedimento per le liti di valore fino ad euro 250.000,00 ovvero euro 80,00 oltre iva per quelle di valore superiore, ed un importo variabile in relazione al valore della controversia, secondo le tariffe di “Mediazione Marche” espresse dalla tabella sotto riportata, fermi i criteri di determinazione dell'indennità di cui all'art. 16 d.m. n. 180 del 2010, di cui all'**Allegato1**. Qualora al primo incontro di mediazione la parte chiamata non si presenti, ovvero, pur presentandosi, dichiarerà l'indisponibilità ad iniziare la mediazione, verserà ulteriori euro 40,00 ovvero 80 oltre iva quale integrazione delle spese di avvio corrisposte.

Art. 11 - Criteri di determinazione dell'indennità

1. L'Indennità comprende le spese di avvio del procedimento e le spese di mediazione.
2. Per le spese di avvio, a valere sull'indennità complessiva, é dovuto da ciascuna parte un importo di euro 40,00 (oltre IVA) che e' versato dall'istante al momento del deposito della domanda di mediazione e dalla parte chiamata alla mediazione al momento della sua adesione al procedimento.
3. Per le spese di mediazione e' dovuto da ciascuna parte l'importo indicato nella tabella A allegata al presente decreto.
4. L'importo massimo delle spese di mediazione per ciascun scaglione di riferimento, come determinato a norma della medesima tabella A:
 - a) può essere aumentato in misura non superiore a un quinto tenuto conto della particolare importanza, complessità o difficoltà dell'affare;
 - b) deve essere aumentato in misura non superiore a un quarto in caso di successo della mediazione;
 - c) deve essere aumentato di un quinto nel caso di formulazione della proposta ai sensi dell'articolo 11 del decreto legislativo;
 - d) nelle materie di cui all'articolo 5, comma 1, del decreto legislativo, deve essere ridotto di un terzo per i primi sei scaglioni, e della metà per i restanti, salva la riduzione prevista dalla lettera e) del presente comma, e non si applica alcun altro aumento tra quelli previsti dal presente articolo a eccezione di quello previsto dalla lettera b) del presente comma;
 - e) deve essere ridotto a euro quaranta per il primo scaglione e ad euro cinquanta per tutti gli altri scaglioni, ferma restando l'applicazione della lettera c) del presente comma (1) quando nessuna delle controparti di quella che ha introdotto la mediazione, partecipa al procedimento.
5. Si considerano importi minimi quelli dovuti come massimi per il valore della lite ricompreso nello scaglione immediatamente precedente a quello effettivamente applicabile; l'importo minimo relativo al primo scaglione e' liberamente determinato.
6. Gli importi dovuti per il singolo scaglione non si sommano in nessun caso tra loro.
7. Il valore della lite é indicato nella domanda di mediazione a norma del codice di procedura civile.
8. Qualora il valore risulti indeterminato, indeterminabile, o vi sia una notevole divergenza tra le parti sulla stima, l'organismo decide il valore di riferimento, sino al limite di euro 250.000, e lo comunica alle parti. In ogni caso, se all'esito del procedimento di mediazione il valore risulta diverso, l'importo dell'indennità e' dovuto secondo il corrispondente scaglione di riferimento.

9. Le indennità di cui all'allegata tabella, sono corrisposte, in misura non inferiore alla metà, in occasione del primo incontro di programmazione, nell'ipotesi di prosecuzione del tentativo di mediazione, ovvero in occasione del secondo incontro. Il regolamento di procedura dell'organismo prevede che le indennità devono essere corrisposte per intero prima del rilascio del verbale di accordo di cui all'articolo 11 del decreto legislativo. In ogni caso, nelle ipotesi di cui all'articolo 5, comma 1, del decreto legislativo, l'organismo e il mediatore non possono rifiutarsi di svolgere la mediazione.

10. Le spese di mediazione comprendono anche l'onorario del mediatore per l'intero procedimento di mediazione, indipendentemente dal numero di incontri svolti. Esse rimangono fisse anche nel caso di mutamento del mediatore nel corso del procedimento ovvero di nomina di un collegio di mediatori, di nomina di uno o più mediatori ausiliari, ovvero di nomina di un diverso mediatore per la formulazione della proposta ai sensi dell'articolo 11 del decreto legislativo.

11. Le spese di mediazione indicate sono dovute in solido da ciascuna parte che ha aderito al procedimento.

12. Ai fini della corresponsione dell'indennità, quando più soggetti rappresentano un unico centro d'interessi si considerano come un'unica parte.

13. Gli organismi diversi da quelli costituiti dagli enti di diritto pubblico interno stabiliscono gli importi di cui al comma 3, ma restano fermi gli importi fissati dal comma 4, lettera d), per le materie di cui all'articolo 5, comma 1, del decreto legislativo. Resta altresì ferma ogni altra disposizione di cui al presente articolo.

14. Gli importi minimi delle indennità per ciascun scaglione di riferimento, come determinati a norma della tabella A allegata al presente decreto, sono derogabili.

15. Nel caso in cui una o più parti abbandonino il procedimento successivamente alla celebrazione del primo incontro, le indennità restano acquisite da Mediazione Marche.

16. Il compenso di eventuali esperti o consulenti che siano stati nominati, con il consenso delle parti, per un parere su specifiche competenze tecniche, viene determinato secondo le tariffe giudiziali ex Decreto del Ministero della Giustizia del 30 maggio 2002 - contenenti la misura degli onorari dei periti e dei consulenti tecnici, per le operazioni eseguite su disposizione dell'autorità giudiziaria in materia civile e penale - se esistenti, o diversamente concordato con le parti. Tale compenso rimane a carico delle parti.

17. Nessuna indennità è dovuta se le parti decidono di porre termine al tentativo di conciliazione durante il primo incontro, non ravvisando le condizioni minime per il raggiungimento di un accordo qualora il tentativo prosegua, salvo il pagamento delle spese di avvio. Qualora le parti e il mediatore decidano di proseguire la procedura, immediatamente o in altro incontro successivo, le indennità sono quelle indicate nell'**Allegato 1**.

18. Il pagamento deve essere effettuato in contanti, con assegno circolare o mediante bonifico bancario:

[Mediazione Marche Cassa di Risparmio di Fermo - IBAN IT42J0615069455CC0260061149](#)

Art. 12 – Esclusione di responsabilità

E' competenza esclusiva delle parti verificare:

- l'assoggettabilità della controversia al Procedimento di mediazione, eventuali esclusioni, preclusioni, prescrizioni e decadenze che non siano state espressamente segnalate dalle parti all'atto del deposito dell'istanza;
- le indicazioni circa l'oggetto e le ragioni della pretesa contenuta nell'istanza di mediazione;
- l'individuazione dei soggetti che devono partecipare alla mediazione, con particolare riguardo al litisconsorzio necessario, in caso di controversie in cui le parti intendono esercitare l'azione giudiziale nelle materie per la quali la mediazione è prevista come condizione di procedibilità;

- l'indicazione dei recapiti dei soggetti a cui inviare le comunicazioni e le attività da svolgersi per l'esatta individuazione di tali recapiti, in caso di mancata ricezione della comunicazione di avvenuto deposito e ricezione della domanda di mediazione e/o mancata ricezione di ogni altra comunicazione relativa al Procedimento di mediazione;
- la forma ed il contenuto dell'atto di delega al proprio rappresentante o consulente;

Art.13 - Ruolo del Mediatore in altri procedimenti

Salvo diverso accordo scritto tra le parti, il mediatore non potrà svolgere la funzione di arbitro o di consulente di una delle parti in un procedimento arbitrale connesso con la lite che costituisce l'oggetto del Procedimento di mediazione.

Art.14 - Interpretazione e applicazione delle norme

Il mediatore è tenuto all'applicazione delle norme di questo Regolamento per la parte relativa ai propri doveri e responsabilità. Qualsiasi altra regola di natura procedurale verrà valutata e applicata dall'Organismo di mediazione.

Art.15 - Legge applicabile

Il Procedimento di mediazione è disciplinato dalle leggi vigenti in Italia e ne produce i relativi effetti.

Art.16 - Rinvio normativo

Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente regolamento si rinvia alla normativa vigente in materia.

All'atto della presentazione della domanda di mediazione la parte istante provvederà a versare un importo di euro 40 (oltre IVA) per le spese di avvio del procedimento, da corrispondersi parimenti dalla parte chiamata alla mediazione al momento della sua adesione al procedimento. Le spese di mediazione sono riportate nelle fasce di valore elencate nella tabella allegata, comprensive sia dell'onorario del mediatore sia delle spese sostenute dall'Organismo per l'organizzazione e lo svolgimento dell'intero procedimento. Nei casi previsti nell'articolo 4 del presente regolamento ogni eventuale ulteriore spesa verrà fatturata al costo, previo accordo con le parti.

ALLEGATO 1**TABELLA DELLE INDENNITA' APPLICATE DA MEDIAZIONE MARCHE**

(Redatta tenuto conto di quella allegata all'articolo 16, comma 4 del decreto ministeriale n.180 del 2010 ed in deroga al comma 5)

INDENNITA' NELLA MEDIAZIONE OBBLIGATORIA (iva esclusa)		
VALORE DELLA LITE		SPESA (per ciascuna parte)
fino a euro 1.000		euro 40
da euro 1.001	a euro 5.000	euro 90
da euro 5.001	a euro 10.000	euro 170
da euro 10.001	a euro 25.000	euro 290
da euro 25.001	a euro 50.000	euro 484
da euro 50.001	a euro 250.000	euro 800
da euro 250.001	a euro 500.000	Euro 1.200
da euro 500.001	a euro 2.500.000	Euro 2.300
da euro 2.500.001	a euro 5.000.000	Euro 3.146
oltre euro 5.000.000	-----	Euro 5.566
Valore indeterminato	-----	Decide l'organismo caso per caso

INDENNITA' NELLA MEDIAZIONE FACOLTATIVA (iva esclusa)		
VALORE DELLA LITE		SPESA (per ciascuna parte)
fino a euro 1.000		euro 60
da euro 1.001	a euro 5.000	euro 115
da euro 5.001	a euro 10.000	euro 230
da euro 10.001	a euro 25.000	euro 435
da euro 25.001	a euro 50.000	euro 600
da euro 50.001	a euro 250.000	euro 1.100
da euro 250.001	a euro 500.000	euro 2.300
da euro 500.001	a euro 2.500.000	Euro 4.000
da euro 2.500.001	a euro 5.000.000	euro 5.000
oltre euro 5.000.000	-----	Euro 9.000
Valore indeterminato	-----	Decide l'organismo caso per caso

ALLEGATO 2 – SCHEDA DI VALUTAZIONE

(ai sensi dell'art. 7 c. 5 lettera b) DM 180/10)

Procedimento di Mediazione n. /

Cognome Nome

nato a (.....)

il residente in (.....) Via.....

..... n Codice Fiscale.....

in qualità di rappresentante/procuratore/delegato (compilare nel caso di soggetto diverso da persona fisica)

Ragione Sociale con sede in

..... (.....) Via

..... n Codice Fiscale

Scala di valutazione. 1= valore minimo – 5= valore massimo

1) VALUTAZIONE DEL GRADO DI SODDISFAZIONE DEL SERVIZIO

a) Adeguatezza e confort della sede e degli spazi messi a disposizione durante l'incontro di mediazione:

1κ - 2κ - 3κ - 4κ - 5κ

b) Assistenza della segreteria e completezza delle informazioni fornite durante tutto il corso della procedura:

1κ - 2κ - 3κ - 4κ - 5κ

2) VALUTAZIONE DELLA PROCEDURA DI MEDIAZIONE

a) Soddisfazione nella partecipazione alla procedura di mediazione rispetto ad un giudizio in tribunale:

1κ - 2κ - 3κ - 4κ - 5κ

b) La mediazione ha consentito di risparmiare tempo, costi e rischi del ricorso al tribunale ?:

1κ - 2κ - 3κ - 4κ - 5κ

3) VALUTAZIONE DEL MEDIATORE

a) Competenza del mediatore nelle tecniche di gestione del conflitto e della procedura: 1κ - 2κ - 3κ - 4κ - 5κ

b) abilità del mediatore nel proporre una soluzione per la composizione della lite: 1κ - 2κ - 3κ - 4κ - 5κ

4) IMPRESSIONI E SUGGERIMENTI:

Data _____

Firma _____

N.B.: la presente scheda firmata e compilata dovrà essere consegnata in busta chiusa, da siglare su ogni lembo, al Mediatore